



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 72 del 13/03/2025

Treviso, 13/03/2025

Oggetto: GRUPPO DIR METAL SRL - VIA TABACCHI, 42, CHIARANO - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - RILASCIO PROVVEDIMENTO IN SOSTITUZIONE DEL DDP N. 128/2014 E DEL DDP N. 312/2015 - DPR 59/2013, DLGS 152/2006 - .

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 128 del 24/03/2014, integrata dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 312 del 28/08/2015, intestata alla ditta GRUPPO DIR METAL Srl (P. IVA 04357980269), con sede legale in via Tabacchi n. 42 e sede operativa in via Tabacchi n. 45/A a Chiarano, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento meteorico provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento con recapito nel canale interaziendale, confluyente nel canale demaniale collettore principale Bidoggia;
- autorizzazione allo scarico di acque provenienti da scarichi civili derivanti da locali (servizi igienici) con recapito sul suolo mediante subirrigazione;
- comunicazione in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 Dlgs 152/2006, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO che la Ditta dispone dell'autorizzazione idraulica allo scarico di acque depurate nel canale interaziendale, confluyente nel canale demaniale collettore principale Bidoggia, rilasciata dal Consorzio di bonifica Piave in data 27/03/2012, prot. n. 4624;

VISTA la comunicazione della Ditta, pervenuta in data 12/02/2024, assunta al prot. n. 8132, di modifica non sostanziale del layout dell'attività consistente in:

- spostamento dell'area L dedicata allo stoccaggio cavi e apparecchiature fuori uso;
- inserimento di un distributore di carburante liquido;

fermo e invariato il resto già autorizzato con i sopracitati provvedimenti AUA n. 128/2014 e AUA n. 312/2015;



**PROVINCIA DI TREVISO**

VERIFICATO che, per mero errore materiale, nell'Allegato tecnico dell'AUA n. 312/2015 è indicato un quantitativo massimo annuale di rifiuti per la tipologia 1.1 "Rifiuti di carta, cartone e cartoncino" di 4,5 t/a anziché il dato corretto di 15 t/a, comunicato dalla Ditta con documentazione acquisita in data 23/03/2015, prot. n. 30335;

CONSIDERATO che, contestualmente alla comunicazione del 12/02/2024, prot. n. 8132, la Ditta ha trasmesso la Tavola aggiornata del layout dell'impianto "tavola n. 2024-0372-4939", in sostituzione della precedente "tavola n. 2015-0463-4939" e la relazione tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 per il distributore carburante liquido;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici in data 31/01/2025;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha già prestato le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento n. ILI0001775 emessa da AIG EUROPE LTD con tacito rinnovo sino alla scadenza del 24/03/2029 e massimale assicurato Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), importo ridotto del 40% in forza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015;

b) fideiussione assicurativa n. 1269337 emessa da REVO con validità fino al 26/03/2029 e importo pari a Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00);

RITENUTO di chiedere alla Ditta un'appendice integrativa alla fideiussione vigente, con recepimento del presente provvedimento, come previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti di iscrizione al Registro provinciale delle ditte che esercitano l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'anno 2024, ai sensi del DM 350/98;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca da bollo con codice identificato n. 01240485167446 del 14/11/2024;

RITENUTO di revocare, per i motivi sopra espressi e in un'ottica di semplificazione amministrativa, l'AUA n. 128 del 24/03/2014 e l'AUA n. 312 del 28/08/2015, sostituendole con la presente Autorizzazione Unica Ambientale, che ne mantiene i contenuti e prende atto della modifica di layout comunicata dalla Ditta e nel contempo riporta, nell'Allegato tecnico, il dato corretto relativo al quantitativo massimo annuale per la tipologia 1.1 "Rifiuti di carta, cartone e cartoncino";

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTI il DM 05/02/1998, il DM 350/1998 e il DPR n. 59/2013;

VISTI la LR 33/1995 e il Piano di Tutela delle Acque e ss.mm.ii.;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;





ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - E' adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta GRUPPO DIR METAL Srl, sede legale in via Tabacchi n. 42 presso il sito di via Tabacchi n. 45/A nel comune di Chiarano, relativamente a:

- autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento meteorico provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento con recapito nel canale interaziendale, confluyente nel canale demaniale collettore principale Bidoggia;
- autorizzazione allo scarico di acque provenienti da scarichi civili derivanti da locali (servizi igienici) con recapito sul suolo mediante subirrigazione;
- comunicazione in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 Dlgs 152/2006, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

ART. 2 - La presente Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna e sostituisce l' AUA n. 128 del 24/03/2014 come modificata dall'AUA n. 312 del 28/08/2015, che vengono entrambe revocate. Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, la scadenza fissata dal citato decreto n. 128/2014. Pertanto la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 24/03/2029 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 59/2013.

ART. 3 - La Ditta è tenuta a rispettare i valori limite, le prescrizioni e il layout definiti nell'Allegato tecnico e nella planimetria "tavola n. 2024-0372-4939", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - La Ditta deve provvedere ad effettuare l'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti secondo le prescrizioni stabilite nell'Allegato 5 al DM 05/02/1998, attenendosi ai quantitativi di cui alla comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 2014 e 2016 del DLgs n. 152/2006, secondo quanto stabilito nell'Allegato 4 suballegato 1 al DM 05/02/1998.

ART. 5 - Per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata la Ditta deve avere attive una polizza RCI e una polizza fideiussoria e presentare alla Scrivente Amministrazione nuova polizza o appendice della polizza vigente, con recepimento del presente provvedimento entro trenta giorni dal suo rilascio. La garanzia e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La garanzia deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla DGRV n. 2721/2014. L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di





respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 7 - L'efficacia della comunicazione in procedura semplificata per il recupero di rifiuti viene meno nei casi in cui non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia.

Essendo la Ditta in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, si rappresenta che, in assenza di valida certificazione UNI EN ISO 14001:2015, la stessa deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare, di conseguenza, le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente, entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART. 8 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione, allegando una autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 9 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 10 - L'iscrizione al Registro delle procedure semplificate di cui all'art. 216 c. 3 del Dlgs n. 152/2006 è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione annuale entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, secondo quanto stabilito dal DM n. 350 del 21/07/1998.

ART. 11 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali dell'impianto, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate.

ART. 12 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1.

ART. 13 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 159/2011 (antimafia) e nel caso non sussistano più i requisiti soggettivi dichiarati dal titolare.

ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso al SUAP del Comune di Chiarano perché lo rilasci, nelle forme di legge, alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso), all'UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV, al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.





PROVINCIA DI TREVISO

ART. 15 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

**IL DIRIGENTE
BUSONI SIMONE**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Artt. 214-216 D.Lgs n. 152/2006

La Ditta Gruppo Dir Metal S.r.l. con sede legale in via Tabacchi, 42, e sede dell'attività di recupero in Via Tabacchi 45/A, in Comune di Chiarano (TV), è iscritta a n° 115/2014 del Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie e relative attività di recupero descritte nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia: 1.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13);

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 15t.

Tipologia: 3.1

✓ attività di recupero: 3.1.3 lett. c) (R13 - R4);

quantità massima annua di rifiuti trattabili: 12.000t;

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Regolamento CE n. 333/2011.

✓ attività di sola messa in riserva (R13);

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 100t.

Tipologia: 3.2

✓ attività di recupero: 3.2.3 lett. c) (R13 - R4);

quantità massima annua di rifiuti trattabili: 1.899t;

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

I prodotti costituiti da rame e leghe di rame devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013. Fintantoché la ditta non ottiene la certificazione prevista dall'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 715/2013 e non effettua il recupero in conformità al medesimo regolamento, i rifiuti non cessano di essere considerati tali.

I prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011.

Per i rimanenti prodotti ottenuti da rifiuti di cui alla tipologia 3.2 si applica quanto previsto al punto 3.2.3 lett. c) del DM 05/02/1998.

Tipologia : 5.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13);

quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 20 t.

Tipologia : 5.2

✓ attività di sola messa in riserva (R13);
quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 50t.

Tipologia : 5.5

✓ attività di recupero: 5.5.3 (R13-R4);
quantità massima annua di rifiuti trattabili: 100t;
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Regolamento CE n. 333/2011.

Tipologia : 5.6

✓ attività di sola messa in riserva (R13);
quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200t.

Tipologia : 5.7

✓ attività di sola messa in riserva (R13);
quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200t.

Tipologia : 5.8

✓ attività di sola messa in riserva (R13);
quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 300t.

Tipologia : 5.19

✓ attività di sola messa in riserva (R13);
quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 100t.

Tipologia : 9.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13);
quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 15t.

- Quantità massima annua totale di rifiuti ritirati presso l'impianto: 14.999 t;
- Quantità massima annua totale di rifiuti recuperabili presso l'impianto: 13.999t;
- Quantità istantanea massima di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva R13 per il successivo recupero in altro impianto: 989.5t;
- Quantità istantanea massima di rifiuti in attesa di recupero messo in riserva all'interno

dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero R4 condotta nello stesso impianto: 1.000t.

Gestione dell'attività di recupero rifiuti

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e al trattamento di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia.

L'attività di recupero di rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 agli atti di questa Amministrazione.

L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. 05/02/1998 per la singola tipologia di rifiuto e rispettiva attività di recupero. In particolare, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, e le modalità di recupero, devono corrispondere con quanto indicato nelle norme tecniche del D.M. 05/02/1998, fermo restando quanto previsto, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dal Regolamento CE n. 333/2011 e dal Regolamento CE n. 715/2013.

L'attività di messa in riserva R13 deve essere condotta in conformità all'art. 6 e all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998.

L'attività deve essere condotta nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza nell'ambiente di lavoro.



Scarico acque di dilavamento meteorico: valori limite di emissione e prescrizioni.

La ditta nell'effettuazione dello scarico delle acque di dilavamento meteorico dei piazzali provenienti dall'impianto di depurazione deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, stagno, zinco e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo.
- d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 l e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

Prescrizioni gestionali dell'impianto di trattamento

Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e a impianto inattivo. In particolare le vasche di defangazione, di accumulo e raccolta devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture e nell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti dalla autorizzazione.

Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

Gestione dello stabilimento.


Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'attività dello stabilimento e dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.



La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle aree pavimentate, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle cisterne, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.



PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE DEPOSITI RIFIUTI E MPS

LEGENDA AREE

| | |
|--------|---|
| AREA A | Sfesa |
| AREA B | Sette di conferimento |
| AREA C | Stoccaggio CER 15.XX.XX, 16.XX.XX, 17.XX.XX, 18.XX.XX, 20.XX.XX |
| AREA D | Stoccaggio CER 10.XX.XX, 11.XX.XX, 12.XX.XX |
| AREA E | Area di trattamento rifiuti (Attività RA) |
| AREA F | Stoccaggio Materie Prime Secondarie |
| AREA G | Stoccaggio Materie Prime Secondarie |
| AREA H | Stoccaggio Materie Prime Secondarie |
| AREA I | Stoccaggio nuovi codici CER attività solo R13 (150101, 150103) |
| AREA L | Stoccaggio cavi e apparecchiature fuori uso |
| AREA 1 | Stoccaggio rifiuti prodotti da Gruppo DIR Metal |
| AREA 2 | Stoccaggio rifiuti prodotti da Gruppo DIR Metal (da vagliatura meccanica) |
| AREA 3 | Stoccaggio rifiuti prodotti da Gruppo DIR Metal (da depurazione acque) |

Gruppo DIR Metal S.r.l.
Via Tabacchi, 45/A
31040 Chiarano (TV)

Scala 1:200
06/02/2024
Ns. rif. 2024-0372-4939